



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CHINDEMI DOMENICO, Presidente

RENNA ANGELO, Relatore

PAVONE ENRICO, Giudice

in data 20/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4018/2023 depositato il 27/10/2023

proposto da

[REDACTED]
Difeso da

[REDACTED]
[REDACTED] 21

Rappresentato da [REDACTED] [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/DI/000001033/0/001 REGISTRO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato,

parte resistente chiede il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso di liquidazione sopra emarginato, notificato in data 27 aprile 2023, l'Agenzia delle entrate richiedeva, ai sensi degli artt. 37 e 41 del D.P.R. 131/1986 e 8 della relativa Tariffa Parte I, il pagamento dell'imposta di registro per atti giudiziari liquidata in euro 8.087,00 oltre spese di notifica (euro 8,75).

In particolare l'avviso di liquidazione oggetto del giudizio de quo contiene tre rilievi: 1. "enunciazione fideiussione di euro 1.413.373,05: euro 7.067,00 (aliqu. 0,5% artt. 22 dpr 131/86 e 6 Tariffa Parte I);

2. condanna al pagamento di somme soggette ad iva pari ad euro 1.386.032,14: euro 200,00 (nota ii art. 8 lett. b) Tariffa Parte I);

3. condanna al pagamento di interessi f.c. iva, calcolati dal 27/10/2020, pari ad euro 27.340,91: euro 820,00 (aliqu. 3% - artt. 15 dpr 633/72 e 8 lett. b) Tariffa Parte I)".

L'atto oggetto d'impugnazione è conseguente a decreto ingiuntivo 1033/2021, del 25 gennaio 2021, RG n. 46294/2020, emesso dal Tribunale Civile Ordinario di Milano condannava la [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (con [REDACTED]), a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente

1. la somma di euro 1.386032,14;

2. gli interessi come da domanda;

3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 6000,00 per compensi, in euro 870,00 per esborsi, in euro 900,00 per spese generali, oltre ad i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze".

Avverso l'avviso di liquidazione [REDACTED] ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 17 bis; D.Lgs. 546/1992 al fine di ottenerne l'annullamento accipendo la violazione e falsa applicazione Violazione e falsa applicazione del comma primo dell'art. 22 dpr 131/86 sul presupposto che il principio della tassazione per enunciazione è disciplinato nell'articolo 22 del Dpr 131/1986, il quale, al comma primo, testualmente recita: «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69" mentre nel caso in esame non si vrebbe alcuna enunciazione di atto presupposto

Si è costituito l'ufficio che ha chiesto il rigetto del ricorso, rileva che il giudizio, dal quale scaturisce il decreto ingiuntivo, veniva instaurato dalla [REDACTED] F. & [REDACTED] e che con l'atto introduttivo l'istante depositava ricorso per la concessione del decreto ingiuntivo e che il Tribunale Civile Ordinario di Milano, ripercorrendo i tratti salienti del caso, rilevava il ruolo della [REDACTED], garante per aver prestato fideiussione con la sentenza allegata aveva dato infine ragione all'istante sul presupposto dell'intervenuta fideiussione. Pertanto sarebbe falsa l'affermazione dell'odierno ricorrente secondo cui la sentenza, alla base dell'atto impositivo emesso dall'UT 1 Milano, "non contiene l'enunciazione di alcuna fideiussione". Di contro sarebbe corretto è l'operato dell'Ufficio, che con l'avviso di liquidazione oggetto della presente

controversia prevede la tassazione della fidejussione, con l'aliquota dello 0,5% ai sensi degli artt. 22 dpr 131/86 e 6 Tariffa Parte I e non sull'intero ammontare della stessa (euro 4.500.000,00) ma sul valore della condanna al pagamento stabilito con il decreto ingiuntivo in parola.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene alle doglianze del ricorrente relative al punto Sub 1 — sulla eccepita violazione e falsa applicazione del comma primo dell'art.22 del DPR 131/86 - la Corte le ritiene fondate, rilevato che il decreto ingiuntivo non reca alcuna enunciazione di atto, scritto o verbale, assoggettabile a tassazione ai sensi del comma primo della citata disposizione. Al riguardo si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione n. 28559/2019; n. 25706/2020; n. 17020/2021.

Va ricordato a tale proposito che in tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti (Sez. 6 5, Ordinanza n. 25706 del 13/11/2020).

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, l'imposta di registro si applica, quindi, anche alle disposizioni enunciate (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32516 del 12/12/2019) e che pertanto, l'Amministrazione finanziaria -può sottoporre un atto a tassazione non solo per le nuove disposizioni che ne costituiscono il contenuto, ma, in occasione della registrazione dello stesso, anche per quelle disposizioni che, in esso enunciate, costituiscono il contenuto di altro precedente atto, intervenuto tra le stesse parti (Sez. 5, Sentenza n. 780 del 14/01/2011).

Ebbene nel decreto ingiuntivo oggetto di tassazione non ricorre alcuno dei requisiti formali per la tassazione e non a caso la parte resistente nelle controdeduzioni non fa riferimento al contenuto del decreto ingiuntivo, preso a presupposto della tassazione ma sulla successiva sentenza intervenuta tra le parti. Stante la complessità giuridica delle questioni le spese possono essere compensate

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Spese compensate

il relatore

Dr Angelo Renna

il Presidente

dr Domenico Chindemi